



# CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

## Provincia di Teramo

**ORIGINALE**

**Registro Generale n. 166**

**DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**N. 23 DEL 01-03-2018**

**Ufficio: RAGIONERIA**

**Oggetto: SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 7 - LOTTO 4". CIG DERIVATO Z9F2294736.**

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di marzo,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Premesso che con Deliberazione n. 22 del 20.03.2012, la Giunta Comunale approvava il "Regolamento per la disciplina del servizio di mensa a favore del personale comunale" e determinava in € 5,09 il valore nominale del buono pasto a carico dell'Ente, con l'onere a carico del dipendente della quota restante da corrispondere direttamente all'esercizio convenzionato;

Premesso che, con il medesimo provvedimento di cui al precedente capoverso, veniva demandato al Responsabile del Servizio Gestione del Personale l'adozione degli adempimenti conseguenti all'adozione del suddetto Regolamento;

Visto il Decreto Sindacale di nomina a Responsabile dei servizi finanziari e personale n. 6 del 18/03/2014, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Verificato che la misura dei buoni pasto non è stata incrementata, e, quindi, è stata data ottemperanza alla Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del MEF Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha dettato disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale negli enti locali, disponendo che l'invarianza della spesa dovrà riguardare anche il valore dei buoni pasto ed è stata data ottemperanza altresì al D.L. 6.7.2012 n. 95, convertito con modificazioni, nella L. 7.8.2012 n. 135, che all'art. 5, comma 7, ha stabilito che "a decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche non può superare il valore nominale di 7,00 Euro";

Preso atto di dover, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Comunale, assicurare al personale il servizio di mensa aziendale provvedendo, per gli anni 2018 e 2019, all'acquisizione dei buoni pasto di valore nominale di € 5,09;

Atteso che, ai sensi degli artt. 3 e 9 del Regolamento comunale in narrativa, hanno diritto ai buoni pasto il personale dipendente a tempo indeterminato ed a tempo determinato, sia pieno sia parziale, tenuto ai rientri pomeridiani, purchè siano prestate nella giornata almeno 8 ore complessive di lavoro, nonché i Dirigenti ed il Segretario Comunale, per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane;

Dato atto che il personale avente diritto al servizio sostitutivo di mensa è pari a n. 14 unità, ivi incluso il Segretario Comunale ed il personale a tempo determinato, e che, quindi, la fornitura necessaria per coprire il servizio per un intero anno è di n. 1344 buoni pasto;

Visto l'art. 26 della L. n. 488/1999, comma 3, il quale prescrive che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;

Vista la L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), che all'art. 2, comma 573, ribadisce che gli Enti Locali possono aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della L. n. 488/1999 già richiamata, fermo restando l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il quale dispone che in caso contrario ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 94/2012 (di conversione del D. L. 52/2012) "le (...) amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (e quindi anche gli Enti Locali) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328";

Richiamato altresì il D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella Legge n. 135 del 7.8.2012;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della succitata Legge 135/2012 (di conversione del D.L. 95/2012) il quale dispone che "Successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.....";

Dato atto che il sistema delle convenzioni è regolato, in particolare, dall'articolo 26 – Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dall'articolo 58 Legge 23 dicembre 2000 n. 388, dal D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001;

Visto l'art. 36, comma 2 lett. a) (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE);

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e visto, in particolare, l'art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Rilevato che per la fornitura di buoni pasto la Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha stipulato la Convenzione "Buoni Pasto 7" e che, nell'ambito di tale convenzione, è attualmente attivo il lotto 4 (scadenza lotto 23/03/2018), relativo alla "Fornitura del servizio sostitutivo di mensa - mediante buoni pasto cartacei per le Regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Puglia" aggiudicato, nella procedura di gara, alla Repas Lunch Coupon S.r.l.;

Rilevato che la convenzione in narrativa dispone che il buono pasto cartaceo può avere qualsiasi valore nominale e che tale valore va indicato nell'ordinativo di fornitura;

Preso atto che la Convenzione prevede, al lotto 4, uno sconto per l'Unità Ordinante del 19,53% (Iva esclusa) rispetto al valore nominale del buono pasto;

Dato atto, altresì, che in base alla Convenzione "Buoni Pasto 7", la durata del singolo contratto di fornitura viene fissata dall'Unità Ordinante nell'ordinativo di fornitura ed è compresa in un periodo che va da 1 mese a 24 mesi, a decorrere dalla data di emissione dell'ordine di acquisto medesimo;

Atteso che il buono pasto oggetto della Convenzione può essere utilizzato come buono valore (per l'acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore nominale del buono);

Atteso che il Fornitore garantisce in Abruzzo n. 834 esercizi convenzionati per tutta la durata della fornitura e garantisce, entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di approvvigionamento, il convenzionamento di esercizi nella misura di 1 ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto, siti entro la distanza di 1 km;

Considerati i termini, le modalità e le condizioni tutte stabili nella Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, Lotto 4 e preso atto della relativa documentazione disponibile sul sito internet <http://www.acquistinretepa.it>;

Ritenuta corrispondente alle esigenze dell'Ente e conveniente l'acquisizione dei buoni pasto tramite adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, Lotto 4, in ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 26 della L. 488 del 23 dicembre 1999, anche ai fini del rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di contenimento della spesa per il personale, ivi compreso il costo complessivo dei buoni pasto;

Preso atto che, in base alla Convenzione “Buoni Pasto 7”, Lotto 4, il valore nominativo aggiudicato dei buoni pasto è pari ad € 4,10, Iva al 4% esclusa;

Ritenuto di dover provvedere alla fornitura di buoni pasto a valore, con una durata del contratto di fornitura per 24 mesi;

Ritenuto, pertanto, aderire alla convenzione “Buoni Pasto 7”, Lotto 4, **Codice CIG 6028464DDB**, per la fornitura di n. 2688 buoni pasto per gli anni 2018 (n. 1344 buoni pasto) e 2019 (n. 1344 buoni pasto), stipulata con Repas Lunch Coupon S.r.l.;

Considerato che la Convenzione prevede che gli ordinativi di fornitura dovranno essere inviati direttamente al fornitore unitamente all'addendum all'Ordinativo di fornitura, a cui faranno seguito le richieste di approvvigionamento, previa registrazione ed abilitazione come Punto Ordinante, al Sistema degli Acquisti in Rete;

Dato atto che l'Ente ha effettuato l'abilitazione al Sistema degli Acquisti in Rete;

Preso atto che la spesa necessaria per la fornitura di n. 1344 buoni pasto per l'anno 2018 e di n. 1344 buoni pasto per l'anno 2019, ammonta ad € 5.731,00 per l'anno 2018 ed € 5.731,00 per l'anno 2019, Iva al 4% inclusa;

Accertata la disponibilità di bilancio;

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC on line messo a disposizione da INPS e INAIL, con scadenza di validità prevista per la data 16/06/2018;

Considerato che il codice identificativo di gara derivato attribuito alla presente procedura è il seguente: CIG Z9F2294736;

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 con i quali sono state fissate le regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese;

## DETERMINA

- di procedere all'acquisto, mediante adesione alla Convenzione Consip, di n. 2688 buoni pasto di valore nominativo di € 5,09;
- di aderire alla Convenzione “Buoni Pasto 7”, Lotto 4, **Codice CIG 6028464DDB** stipulata fra la Consip S.p.a., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Repas Lunch Coupon S.r.l., aggiudicataria del Lotto 4 della procedura di gara (ai sensi dell'articolo 26 - Legge 23 dicembre 1999 n. 488, dell'articolo 58 - Legge 23 dicembre 2000 n. 388, del D.M. 24 febbraio 2000 e del D.M. 2 maggio 2001);
- di affidare, per le motivazioni citate in premessa, alla Società Repas Lunch Coupon S.r.l. la fornitura di n. 1344 buoni pasto per l'anno 2018 e di n. 1344 buoni pasto per l'anno 2019 tramite la Convenzione “Buoni Pasto 7, Lotto 4”;
- di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.: – il fine è quello di fornire ai dipendenti comunali per gli anni 2018-2019 il servizio sostitutivo mensa; – l'oggetto dell'affidamento è costituito fornitura di n. 2688 buoni pasto; – la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in

adesione alla convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, Lotto 4; – l’importo a base d’asta è pari € 4,10 +I.V.A. al 4 % cad; – i termini, le modalità e le condizioni del servizio sono specificate nel capitolato tecnico di CONSIP;

- di procedere all’effettuazione dell’ordinativo di fornitura, da inviare direttamente al fornitore, mediante il sistema degli Acquisti in Rete;
- di dare atto che il codice identificativo di gara **derivato** (CIG), richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, così come disposto dall’ art.3 L. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., per la fornitura di n. 2688 buoni pasto per gli anni 2018 e 2019, è il seguente: Z9F2294736;
- di accettare le condizioni contrattuali della fornitura previste nella Convenzione Consip “Buoni Pasto 7, Lotto 4”;
- di impegnare, per le motivazioni di cui sopra, la spesa di € 5.731,00 (cinquemilasettecentotrentuno/00), Iva al 4% inclusa, per la fornitura di n. 1344 buoni pasto per l’anno 2018, imputandola sul capitolo di bilancio n. 2449, denominato “*Buoni pasto al personale dipendente*”, gestione bilancio provvisorio;
- di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di € 5.731,00 avverrà entro il 31/12/2018;
- di dare atto che alla liquidazione si provvederà direttamente con successivo atto dietro di presentazione di regolare fattura;
- di impegnare la somma di € 5.731,00 necessaria per la fornitura dei buoni pasto per il secondo anno di contratto sul bilancio pluriennale 2018-2020 in corso di redazione;
- di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, quale responsabile del procedimento il Dott. Germano Mignini;
- di demandare al Punto Ordinante dell’Ente, tutti gli adempimenti, connessi e conseguenti, di attuazione del presente provvedimento;
- di dare atto che ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, che ha introdotto specifici obblighi sulla trasparenza, il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
- trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*Dott. Germano Mignini*

*(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)*